

**Incidenza del mutamento di funzioni sulla ultradecennalità.**

*(Risposta a quesito del 5 ottobre 2011)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 ottobre 2011, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota n. 4919 in data 8 luglio 2011 con la quale il Presidente della Corte di appello di ... formulava il quesito circa la durata della permanenza del dott. ... presso la sezione civile della Corte.";

- considerato che il dott. ... in data 10 giugno 1999 veniva assegnato alla sezione civile della Corte e in data 17 settembre 2007 assumeva l'incarico di Presidente della medesima sezione;

- considerato che ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, il mutamento di funzioni costituisce soluzione di continuità rispetto all'ultradecennalità, con conseguente esclusione dell'obbligo di avviare la procedura di tramutamento prevista dal par. 49 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014, come più volte ribadito da questo Consiglio (delibera del 28 luglio 2008),

delibera

di rispondere al quesito del Presidente della Corte di appello di ... che il dott. ... può mantenere l'incarico di Presidente della Sezione civile con decorrenza dalla data in cui ha assunto le funzioni di Presidente di sezione."